



**COMUNE DI CALDAROLA  
PROVINCIA DI MACERATA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO  
DELL'AREA SOSTA CAMPER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24/04/2024

## **Indice generale**

ARTICOLO 1 - Finalità ed ubicazione dell'area sosta camper.....	3
ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi.....	3
ARTICOLO 3 - Accesso nell'area camper.....	3
ARTICOLO 4 - Modalità di accesso e gestione all'area camper .....	4
ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti .....	4
ARTICOLO 6 - Smaltimento igienico sanitario.....	5
ARTICOLO 7 – Sanzioni .....	6
ARTICOLO 8 - Responsabilità .....	7
ARTICOLO 9 - Disposizioni finali .....	7

## **ARTICOLO 1 - Finalità ed ubicazione dell'area sosta camper**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper situata fra Via Piandassalto e Via Martiri di Montalto, dotata di illuminazione e costituita da N. 14 piazzole con colonnine con acqua potabile ed energia elettrica.
2. Il regolamento disciplina, altresì, l'uso dell'impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, costituito da una piattaforma con pozzetto di scarico ed una colonnina con rubinetto per l'acqua potabile.
3. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 285/1992.

## **ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi che regolano L'area sosta:
  - Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
  - Decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".
2. La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento automatico di questo regolamento ai sensi e con le modalità delle normative vigenti.

## **ARTICOLO 3 - Accesso nell'area camper**

1. La sosta all'interno dell'area è permessa agli autocaravan definiti dall'art. 54 lett. m) del D.Lgs. 285/1992 "*m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.*" ed anche alle roulotte a condizione che il titolare - dopo aver posizionato la roulotte - provveda a parcheggiare l'auto fuori dall'area camper, mettendo in sicurezza il meccanismo di traino.
2. È vietato all'interno dell'area camper la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan e dalle roulotte come sopra definite.
3. Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori, fatte salve in ogni caso le dovute sanzioni ai sensi del successivo articolo 7, saranno immediatamente allontanati.
4. I veicoli ammessi all'interno dell'Area Camper dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi delimitati.
5. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia o in caso di emergenza.

6. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.
7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area può essere dedicata a servizio di eventuali emergenze, in tal caso la stessa area dovrà essere liberata nei tempi previsti dall'apposita Ordinanza del Sindaco.

#### **ARTICOLO 4 - Modalità di accesso e gestione all'area camper**

1. L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 14 autocaravan o roulotte contemporaneamente. L'accesso all'area camper è comunque garantito anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.
2. Le aree di sosta ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
  - direttamente dal Comune;
  - tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
  - tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore;
3. Il Comune stabilisce che:
  - a) L'accesso e l'uscita dell'area ed il pagamento delle tariffe dovute per la sosta sono regolamentati mediante sistema controllo accessi, tramite barriera ed apertura automatica tramite APP apposita;
  - b) Il pagamento della tariffa è consentito soltanto tramite carta di credito o prepagate, seguendo le indicazioni del cartello informativo dedicato posizionato nella corsia d'uscita. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con apposita delibera di Giunta.
  - c) Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al versamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale con le modalità di pagamento indicate nella stessa;
4. L'area camper è di norma aperta tutto l'anno, il Sindaco stabilisce con apposita ordinanza le fasce orarie di entrata ed uscita nonché e di apertura straordinaria per giustificati motivi gestionali.

#### **ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti**

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - a. la sosta degli autocaravan e delle roulotte è permessa per un periodo di tempo non superiore a 120 ore decorrenti dal momento dell'insediamento; è prevista la possibilità, su motivata richiesta dell'interessato e in base alla disponibilità dell'area, di poter estendere questo limite di tempo.
  - b. è vietato sostare nelle zone comuni dell'area camper o comunque in modo tale da ostacolare il transito degli altri veicoli. È, altresì, vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. I mezzi

parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, ed in ogni caso parcheggiati al di fuori delle apposite piazzole, verranno rimossi forzatamente, e le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

- c. è assolutamente vietata all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi degli autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti, oltre a tutte le ulteriori eventuali conseguenze civili e penali del fatto illecito compiuto.
- d. è vietato il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di tavoli, sedie, gazebo, verande, stendibiancheria, antenne ed altri oggetti di qualsiasi natura e dimensioni.
- e. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- f. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica dalle ore 22:00 alle ore 7:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00.
- g. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.
- h. ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 è vietato lo scarico di rifiuti organici o delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nei commi f) e g) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.
- i. è permesso applicare all'apposita presa presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- j. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari.
- k. è vietato utilizzare l'acqua dell'area camper per il lavaggio sia interno che esterno dei propri automezzi. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico e non può essere utilizzato per lavare stoviglie o per provvedere all'igiene personale, operazioni che vanno necessariamente svolte all'interno del camper. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 7 del presente regolamento e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

#### **ARTICOLO 6 - Smaltimento igienico sanitario**

1. Le operazioni di scarico e carico non possono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
2. Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, anche ai conducenti di autocaravan che accedono all'area camper esclusivamente a tal fine, per il tempo massimo di 1 ora.

3. I conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.
4. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.
5. L'operazione di scarico deve essere eseguita secondo le modalità e negli orari stabiliti dal presente articolo e nel rispetto delle seguenti norme igieniche e di sicurezza:
  - a) le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pretrattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che ne derivi.
  - b) le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento.
  - c) anche eventuali auto-caravan incolonnate in attesa di effettuare lo scarico devono rimanere a motore spento.
  - d) per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro nell'apposito piatto di scarico a pavimento.
  - e) terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve premere il pulsante per attivare il lavaggio automatizzato del piatto di scarico, utilizzando se necessario i rubinetti a servizio con propria tubazione in gomma per eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere.
  - f) il camperista potrà utilizzare il bocchettone posto sulla colonnina per lo scarico dei serbatoi estraibili e premere il pulsante dedicato per attivare il lavaggio interno del bocchettone, potrà utilizzare il rubinetto dedicato per il risciacquo del proprio serbatoio e potrà eseguire il carico dell'acqua potabile tramite il rubinetto dedicato a tale funzione.
  - g) Sono presenti le istruzioni di utilizzo del sistema in due lingue (ITALIANO ed INGLESE).
  - h) Non appena terminate le operazioni di scarico e di pulizia di cui sopra, il conducente deve lasciare libera la zona di carico/scarico.
  - i) È vietato introdurre a mano all'interno del parcheggio e scaricare nell'impianto igienico-sanitario serbatoi di raccolta dei reflui di auto-caravan non parcheggiati nell'area camper, caravan od altri contenitori.
6. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

## **ARTICOLO 7 – Sanzioni**

1. L'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia. Fatta salva l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa di una somma di denaro da

un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del citato art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza, secondo le vigenti normative, rispettivamente del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **ARTICOLO 8 - Responsabilità**

1. L'area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di controllo automatizzato degli accessi e di videosorveglianza atti a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno. Tuttavia il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità in ordine a furti e danni a cose e/o persone che si dovessero verificare all'interno della stessa.
2. L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, fornitura energia elettrica, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

#### **ARTICOLO 9 - Disposizioni finali**

1. Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.
2. L'esecutività del presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione.